



COMUNE DI RODI' MILICI

Città Metropolitana di Messina

Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833

e-mail comuneroDIMILICI@virgilio.it

Pec comuneroDIMILICI@pec.it

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

Reg. Gen. N. 28 del 20.01.2023

N. 27 del 20.01.2023 Reg. Area

COPIA

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.304 DEL 01/12/2022 RELATIVA ALL'INDIZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II, PER I LAVORI DI 'RISANAMENTO DISSESTO DI NATURA IDROGEOLOGICA AREA CIMITERIALE DI RODI' CENTRO' CUP: G47D16000050004 - CIG 9522098BD7', PER IL TRAMITE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PATRÌ' SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT ASMECOMM. CIG: 9522098BD7

Proposta di Determina n. 56 del 20.01.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 304 del 01 Dicembre 2022 è stata approvata l'indizione della procedura di gara ai sensi dell'Art.60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, per i lavori di "Risanamento dissesto di natura idrogeologica area cimiteriale di Rodi Centro" CUP: G47D16000050004 - CIG 9522098BD7", per il tramite della centrale unica di committenza "Unione dei Comuni Valle del Patrì" sulla piattaforma di E-procurement ASMECOMM;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2 del 13 Gennaio 2023 del responsabile della centrale unica di committenza "Unione dei comuni Valle del Patrì" ing. Ferrara Salvatore con la quale si è aperta la procedura di gara di che trattasi sulla piattaforma di E-procurement ASMECOMM;

Considerato che, nella fase di pubblicità della gara in questione e prima della scadenza del termine delle offerte (06 febbraio 2023 ore 09:00) è pervenuto alla centrale unica di committenza "Unione dei Comuni Valle del Patrì e alla stazione appaltante un chiarimento da parte di un operatore economico che ha riscontrato delle difformità sulle modalità di calcolo del computo metrico e quindi sull'importo a base di gara;

Visto l'art. art. 21-noniescomma 1 della L. n. 241 del 1990 e smi che recita espressamente che: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo";

Vista la delibera n. 929 del 16 ottobre 2019 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione che prevede espressamente che: “La valutazione in ordine alla possibile revoca e/o all’annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90. Nel caso in cui detto potere non sia stato ancora esercitato dalla stazione appaltante, l’Autorità non possa esprimere valutazioni in ordine alla legittimità di atti della procedura di affidamento solo preannunciati dall’Amministrazione. Nell’ambito delle valutazioni discrezionali di propria competenza, è opportuno che la stazione appaltante valuti l’impatto dell’errore di stima di una voce a corpo di lavori – relativa al computo metrico estimativo del progetto esecutivo posto a base di gara - sulla definizione dei requisiti di partecipazione previsti, anche ai fini della possibile alterazione delle condizioni di concorrenza derivanti dal riscontrato errore”;

Vista la delibera n. 929 del 16 ottobre 2019 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione che prevede espressamente che: “È stato, inoltre, precisato che, ferma restando la necessaria e motivata valutazione da parte della stazione appaltante, in via generale i vizi di legittimità sintomatici di una grave alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici rendono l’interesse dell’aggiudicatario tendenzialmente recessivo (AVCP AG 5/12 del 20 giugno 2012; TAR Abruzzo, sez. I, 29 marzo 2012, n. 198);

Ritenuto opportuno procedere all’annullamento della procedura di gara poiché bilanciando i vari interessi, nell’attuale fase procedurale, appare preminente l’interesse pubblico a condurre la medesima procedura nel rispetto dei principi di concorrenza che per via dell’errore materiale sul computo metrico impattante sul valore a base di gara (e dunque sulla valutazione dell’offerta economica richiesta ai concorrenti) e sui requisiti di partecipazione, è stata alterata;

Rilevato che l’annullamento d’ufficio in autotutela in tale stato procedurale (prima dello scadere del termine delle offerte) non lede gli interessi dei concorrenti che consistenti in una di mera aspettativa al conseguimento dell’aggiudicazione;

Rilevato altresì che l’annullamento di cui trattasi è funzionale ai principi di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara;

Preso atto dell’intento della Stazione appaltante di rieditare celermente la procedura di gara in oggetto sc evra dall’errore di quantificazione del valore dell’appalto segnalato;

Considerato che la Stazione appaltante ha posti in essere tutti gli adempimenti per pubblicizzare la volontà di addivenire all’annullamento d’ufficio in autotutela di cui si tratta;

Considerata, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione della determina n. 304 del 01 Dicembre 2022 e ritenuto, pertanto, di dover procedere all’annullamento e alla riformulazione di una nuova procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi che tenga conto di tutte le voci che concorrono alla definizione dell’importo a base d’asta;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale n 304/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n2/2023;
- la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;
- la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

PROPONE DI DETERMINARE

Di annullare d'ufficio ai sensi dell'art. art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e smi per le motivazioni di cui in premessa, la Determinazione n. 304 del 01 Dicembre 2022 con la quale veniva indetta la procedura di gara ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, per i lavori di "Risanamento dissesto di natura idrogeologica area cimiteriale di Rodì Centro" CUP: G47D16000050004 - CIG 9522098BD7", per il tramite della centrale unica di committenza "Unione dei Comuni Valle del Patrì" sulla piattaforma di E-procurement ASMECOMM;

Di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad approvare un nuovo bando di gara;

Di trasmettere la presente determinazione alla centrale unica di committenza "Unione dei Comuni Valle del Patrì" affinché provveda ad annullare il bando, il disciplinare di gara e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara, sulla piattaforma di E-procurement ASMECOMM;

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016 che:

- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Albo On Line" e "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.rodimilici.me.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to(Geom. Antonino Scardino)

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Vista la superiore proposta

Richiamato il provvedimento Sindacale n.3 del 20/10/2021 di conferimento incarico di Responsabile AREA TECNICA

DETERMINA

a. **Di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto esposti in premessa ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

b. **Di approvare** la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL
AREA TECNICA
F.to Dott. ALIBERTI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente (www.comune.rodimilici.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal 20.01.2023 Al 04.02.2023

Rodì Milici, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Alessandra Rella